



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

Sezione specializzata in materia d'impresa

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

dott. Christian Corbi	Presidente
dott. Giovanni Spagnoli	Giudice est.
dott.ssa Jolanda Di Rosa	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **135/2022** promossa da:

COOPCREDITO COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA,
in persona del legale rappresentante *p.t.* Di Girolamo Claudio, elettivamente domiciliata in Chieti, via Sant'Antonio Abate n. 4, presso lo studio dell'Avv. Germano Nuzzo e dell'Avv. Roberta Di Michelangelo, che la rappresentano e difendono nel presente procedimento, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;

OPPONENTE

contro

CORALBA S.N.C. DI DI GIACOMO ATEO & C., in persona del legale rappresentante *p.t.* Di Giacomo Giuseppe, elettivamente domiciliata in Pescara, Piazza Ettore Troilo n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Girolamo del Foro di Pescara, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;



OPPOSTO

OGGETTO: Altri contratti atipici.

CONCLUSIONI

La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 01.07.2022, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione in opposizione con riferimento all'eccezione di incompetenza sollevata, anche alla luce della adesione di controparte, con condanna alle spese della stessa, mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 30.06.2022, ribadiva l'adesione alla eccezione di incompetenza ma chiedeva la compensazione delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 25.01.2022, CoopCredito Cooperativa a responsabilità limitata (di seguito *breviter*, CoopCredito) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 558/2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 03.12.2021 per l'importo di € 16.500,00, oltre interessi e spese della procedura, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’On.le giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: accertare e dichiarare l’incompetenza del Tribunale de L’Aquila – Sezione Specializzata Imprese a decidere sulla controversia dovendo essere la stessa, per sussistenza di clausola compromissoria, devoluta ad un collegio arbitrale, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 558/21 e condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite come da parametri di legge, aumentati del 30% ex Decreto Ministero Giustizia, 08/03/2018 n. 37 in quanto atto redatto in modalità navigabile tramite inserimento di collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che, all’uopo, si dichiarano antistatari. Nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la domanda è*



infondata in fatto e diritto per i motivi ampiamente esposti, con revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale de L'Aquila – Sezione Specializzata Imprese e condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite come da parametri di legge, aumentati del 30% ex Decreto Ministero Giustizia, 08/03/2018 n. 37 in quanto atto redatto in modalità navigabile tramite inserimento di collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che, all'uopo, si dichiarano antistatari. In via subordinata: accertare e dichiarare non dovuto l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, quantificare le somme eventualmente ed effettivamente dovute decurtandole del quantum non dovuto in percentuale alle perdite su capitale sociale, con compensazione delle spese e competenze di lite”.

In data 11.05.2022 si costituiva in giudizio l'opposta CORALBA S.N.C. di Di Giacomo Ateo & C. (breviter, Coralba), che concludeva nei seguenti termini: “*NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE • In accoglimento della condivisa eccezione di compromissoria, dichiarare la competenza arbitrale, con compensazione delle spese di lite per le motivazioni ampiamente spiegate nella parte narrativa del presente atto di costituzione; NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA • Laddove non vi dovesse essere (per qualsiasi ragione) accoglimento della eccezione compromissoria sollevata condannare la COOPCREDITO COOPERATIVO a responsabilità limitata – 01402300691 – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Claudio Di Girolamo a pagare alla Ditta Stabilimento Balneare CORALBA S.N.C. di Di Giacomo Ateo & C. – 00239740681 – nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giuseppe Di Giacomo, la somma complessiva di €.16.500,00, oltre agli interessi come da domanda, nonché alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €.264,00 per esborsi e in €.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge e alle successive occorrenze, afferenti il presente procedimento monitorio ed il procedimento ordinario; confermando all'uopo il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettando ogni domanda di merito svolta da parte opponente; Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.*



Alla prima udienza del 27.06.2022, la parte opponente chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni sulla questione di competenza, in subordine la concessione dei termini *ex art.* 183, comma VI c.p.c., mentre la parte opposta ribadiva l'adesione alla eccezione di incompetenza, con compensazione delle spese di lite, in subordine chiedeva la concessione dei termini *ex art.* 183, comma VI c.p.c.

La controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.07.2022 che, a causa della emergenza sanitaria da COVID-19, si teneva con la modalità della '*trattazione scritta*', ai sensi dell'art. 83, commi VI e VII, lett. h) D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, nonché dall'art. 221, comma IV del d.l. 19.05.2020, convertito in legge 17.07.2020 n. 77, dall'art. 23, comma I del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 e dall'art. 16 d.l. 30.12.2021, n. 228. Alla data prefissata, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio in decisione, con la concessione di un termine di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali nonché ulteriori giorni 30 per il deposito di memorie di replica, ai sensi dell'art. 190, comma II c.p.c., in considerazione della necessità di pronunciarsi solo sulle spese di lite.

1. Preliminarmente, va ricordato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma I, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (*cf.* Cass. civ., Sez. VI-II, 10.06.2019, n. 15579).

Tanto premesso, osserva il Collegio che l'adesione all'eccezione di incompetenza così come espressa dall'opposta nel suo atto di costituzione in giudizio non ha rilievo, potendosi dare corso al negozio processuale previsto dall'art. 38 comma II c.p.c. solo nel caso di affermata incompetenza per territorio derogabile.



Infatti, siffatto meccanismo (adesione) assolve, con riferimento ai giudizi promossi dinanzi l'Autorità Giudiziaria statale, la finalità di favorire l'accordo successivo tra le parti in relazione unicamente alla competenza per territorio derogabile. Del resto, così come le parti possono *ex ante* individuare negozialmente, in deroga ai criteri processual-civilistici e al di fuori dei casi di cui all'art. 28 c.p.c., il tribunale competente per territorio, del pari possono raggiungere l'accordo di tal fatta *ex post*, ossia in corso di giudizio.

In tale ultimo caso, il giudice non è tenuto a verificare la sussistenza o meno dei criteri di collegamento codicistici, ma si limita a dare atto dell'intervenuta adesione dell'attore rispetto all'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, tempestivamente costituitosi.

Ebbene, con riferimento all'eccezione di arbitrato, nulla di tutto ciò si verifica, né si potrebbe verificare. A fronte dell'eccezione di compromesso, infatti, il giudice è sempre tenuto a verificare la fondatezza o meno della stessa, non potendo giammai disinteressarsi di tale profilo in ragione della circostanza per la quale l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata dal convenuto.

In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di merito (*cf.* Trib. Arezzo, 18.10.2011) a parere della quale *“in caso di eccezione di convenzione di arbitrato sollevata dal convenuto ex art. 819 ter c.p.c. a cui aderisce l'attore non può applicarsi al caso di specie la disciplina dell'accordo processuale previsto dall'art. 38, comma 2, c.p.c. posto che tale disposizione si riferisce alla competenza territoriale derogabile. Pertanto, in ordine alle spese processuali, il giudice tenuto conto del comportamento dell'attore [...] lo condanna alla rifusione delle stesse in favore del convenuto”*.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che deve negarsi che la norma di cui all'art. 38, comma II c.p.c., sulla adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio, si estenda al caso in cui sia eccepita la competenza degli arbitri (*cf.* Cass. civ., Sez. VI, 20.07.2022, n. 22764).

2. Venendo al caso di specie, l'art. 32 dello statuto della CoopCredito prevede che: *“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali sarà deferita a un Collegio*



arbitrale composto da tre arbitri, nominato dal Presidente del Tribunale di Chieti, il quale provvederà contestualmente alla designazione del Presidente del Collegio” (cfr. doc. n. 2 fascicolo opponente).

La controversia che in questa sede ci occupa, dunque, avendo ad oggetto il diritto del socio a recedere dalla cooperativa ed ottenere la restituzione dei conferimenti eseguiti, è certamente compromettibile in arbitri.

In argomento, la S.C. di Cassazione, ha statuito che la controversia avente ad oggetto la legittimità del recesso del socio di capitali, coinvolgendo esclusivamente lo *status* del predetto e il suo diritto, di natura esclusivamente patrimoniale, alla liquidazione del valore delle azioni, attiene a diritti disponibili ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo ad un arbitrato rituale, sia esso di diritto comune che endosocietario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.04.2018, n. 10399).

Alla luce di quanto sopra considerato, in accoglimento dell’eccezione di compromesso sollevata dalla parte opponente, dovrà essere revocato il decreto ingiuntivo n. 558/2021 emesso da codesto Tribunale il 03.12.2021 nel procedimento monitorio avente R.G. n. 1848/2021 e notificato il 10.12.2021, nonché dichiarata l’incompetenza del Tribunale di L’Aquila in favore degli arbitri.

3. In ordine alle spese di lite, il Tribunale, come detto, non potendo conferire rilievo - ai fini della trasmigrazione del presente giudizio dinanzi agli arbitri - all’intervenuta adesione all’eccezione di incompetenza da parte dell’attore, è tenuto a procedere alla liquidazione delle spese di lite.

Senonché, il contegno processuale di parte opposta, che deve essere valorizzato in senso positivo ai sensi dell’art. 88 c.p.c., impone al Tribunale di compensare parzialmente, nella misura del 50%, tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Le restanti spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, considerando il valore della domanda e con riferimento al parametro medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 6, con la riduzione di cui all’art. 4, comma IX, in quanto la controversia si è chiusa con decisione ‘in rito’.



P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 135/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 558/2021 emesso dal Tribunale di L'Aquila il 03.12.2021 e notificato il 10.12.2021;
- 2) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 50%;
- 3) condanna CORALBA S.N.C. di Di Giacomo Ateo & C. al pagamento delle restanti spese del procedimento, nella misura del 50%, in favore di CoopCredito Cooperativa a responsabilità limitata che liquida complessivamente in € 1.113,25 di cui € 264,00 per esborsi ed € 849,25 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.

L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023

Il Giudice relatore
dott. Giovanni Spagnoli

Il Presidente
dott. Christian Corbi

